DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 12

Consigliere diplomatico

E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Versione in vigore dal 7 luglio 2006, non più in vigore dal 5 settembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224
Capo	II — Missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-alle-missioni/art-12-consigliere-diplomatico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it